



Città di Salsomaggiore Terme
Provincia di Parma
Settore 4 – Servizi alla Comunità

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2015.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/11/2019.

Indice

Art. 1 - Finalità del servizio	3
Art. 2 - Titorità del servizio.....	3
Art. 3 - Utenti del servizio e requisiti di accesso	3
Art. 4 - Tipologia del servizio	4
Art. 5 - Modalità di accesso al servizio	4
Art. 6 - Compartecipazione economica al servizio	5
Art. 7 - Funzionamento del servizio	5
Art. 8 - Norme di comportamento	5
Art. 9 - Sospensione dal servizio	6
Art. 10 - Verifiche	6
Art. 11 - Esclusioni	6

Art. 1 - Finalità del servizio

1. Il servizio di "Trasporto Sociale" fa parte della più generale rete degli interventi in campo sociale istituiti dal Comune di Salsomaggiore Terme finalizzati a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma.
Il servizio è rivolto ai residenti in possesso dei requisiti d'accesso, trasportabili con mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti.
2. Il servizio di "Trasporto Sociale" ha le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione, nonché sostenerla, supportandola nelle funzioni personali e di prima necessità che non è sempre in grado di espletare;
 - b) favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
 - c) attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale.

Art. 2 - Titolarità del servizio

1. Il Comune di Salsomaggiore Terme è il titolare del servizio che potrà gestire direttamente o tramite apposito soggetto, compreso il volontariato, individuato con le modalità previste dalle vigenti normative.
2. E' garantito il principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 3 - Utenti del servizio e requisiti di accesso

1. Possono usufruire del servizio di "Trasporto Sociale" i cittadini residenti nel Comune di Salsomaggiore Terme con attestazione ISEE inferiore o uguale a € 25.000 (importo modificabile dalla Giunta Comunale con apposito atto), che ricadono nelle seguenti categorie:
 - a) Con età superiore a 65 (sessantacinque) anni;
 - b) Con età superiore a 65 (sessantacinque) anni e prive di patente di guida, residenti e domiciliate al di fuori del centro urbano del Capoluogo anche in deroga al limite ISEE e con un costo pari al costo del servizio maggiorato del 10%;
 - c) Indipendentemente dall'età nei seguenti casi:
 - 1) persone prive di patente di guida:
 - i. affette da patologie croniche accertate e confermate da certificato medico che, pur non avendo eventuali limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie del distretto di Fidenza;
 - ii. munite di certificazione medica attestante la riduzione, anche temporanea, delle capacità motorie, con oggettive impossibilità ad utilizzare il trasporto pubblico;
 - 2) persone munite di patente di guida in possesso di certificazione medica attestante la temporanea impossibilità alla guida e con oggettive impossibilità all'utilizzo del trasporto pubblico.
2. Possono altresì usufruire del servizio i cittadini in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità, preventivamente attestate dal Servizio Pubblico che ha in carico il soggetto.

3. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 4 - Tipologia del servizio

1. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:
 - a. presso strutture sanitarie pubbliche e private (compreso il medico di famiglia) situate entro 70 km complessivi tra andata e ritorno, calcolati partendo dalla sede Municipale del Comune di Salsomaggiore Terme, per effettuare visite mediche e/o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, cicli di terapie e di riabilitazione;
 - b. presso strutture protette situate nel Distretto Socio-Sanitario di Fidenza;
 - c. presso gli istituti di credito (banche, posta, ecc.) che hanno sede nel Comune di Salsomaggiore Terme;
 - d. per il disbrigo di pratiche burocratiche presso gli enti comunali/provinciali o statali con sede nel territorio della Provincia di Parma;
 - e. per acquisti di beni di prima necessità (compreso i farmaci), entro i confini comunali e che non abbiano il carattere della quotidianità.

I trasporti richiesti per i casi di cui al punto a) di cui sopra hanno diritto di precedenza.

2. Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Salsomaggiore Terme, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni e/o percorsi più lunghi, purché le richieste siano di tipo para-sanitario, riabilitativo o socio-assistenziale.
3. L'uso del "Trasporto Sociale" deve avere carattere non continuativo.

Art. 5 - Modalità di accesso al servizio

1. La domanda per l'accesso al servizio deve essere presentata dal richiedente presso la sede del Servizio Sociale comunale, sottoscrivendo e compilando apposito modulo in ogni sua parte, e allegando certificazione medica attestante l'idoneità della persona ad essere trasportata con una autovettura non attrezzata per disabili non deambulanti.
2. Alla domanda può essere allegata:
 - a. documentazione di carattere socio-sanitario;
 - b. dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica.
3. Le persone di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), devono allegare alla richiesta copia della certificazione medica che attesti la condizione sanitaria e, per coloro muniti di patente, l'inidoneità alla guida. Per questi ultimi soggetti l'ammissione al servizio è concessa per un periodo non superiore a quello della durata della temporanea inidoneità alla guida attestata dal certificato medico.
4. Entro 5 giorni dalla richiesta il Servizio Sociale comunale, in seguito a verifica dei requisiti di cui all'art. 3, provvede a comunicare al richiedente l'ammissione al servizio o l'impossibilità all'ammissione. In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione motivata al richiedente.

Art. 6 - Compartecipazione economica al servizio

1. L'utente del servizio del "Trasporto Sociale" è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.
2. Il pagamento avviene di norma mensilmente tramite versamento alla Tesoreria Comunale dell'ordinativo di incasso, inviato alla residenza del richiedente dal personale amministrativo del Servizio Sociale comunale sulla base del numero dei viaggi effettuati nel corso del mese precedente e/o alla distanza chilometrica a seconda della destinazione.
3. Periodicamente la Giunta Comunale delibera i seguenti importi:
 - a. per i trasporti effettuati all'interno del Comune di Salsomaggiore;
 - b. per i trasporti effettuati al di fuori dell'area territoriale del Comune di Salsomaggiore, fino a 70 Km complessivi per andata e ritorno;
 - c. per terapie cliniche che necessitino più di 4 trasporti al mese;
4. In caso di sosta superiore a 45 (quarantacinque) minuti l'importo sarà maggiorato del 50%, tranne nei casi in cui la causa sia indipendente dalla volontà del soggetto trasportato.

Art. 7 - Funzionamento del servizio

1. Il servizio funziona, di norma, cinque giorni alla settimana (escluso i giorni festivi), dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 (partenza dell'automezzo dall'autorimessa comunale) alle ore 17.00 (ora in cui l'automezzo deve fare ritorno all'autorimessa comunale).
2. Per eventuali esigenze di particolari utenti seguiti dai Servizi Sociali potrà essere predisposto un orario differente di funzionamento del servizio.
3. Il responsabile del Servizio Sociale si riserva di valutare le priorità di accesso e ha l'obbligo di comunicare all'utente l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto, almeno due giorni lavorativi prima del giorno stabilito per l'intervento, fatto salvo cause di forza maggiore, come ad esempio guasti meccanici al mezzo di trasporto, l'improvvisa indisponibilità dell'autista e/o l'impercorribilità delle strade.

Art. 8 - Norme di comportamento

1. Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:
 - a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
 - b. la richiesta del trasporto deve essere formulata al Servizio Sociale comunale, di norma, almeno 5 giorni lavorativi prima della data del trasporto, specificando il nominativo della persona da trasportare, la destinazione e l'orario entro il quale si deve raggiungere la destinazione;
 - c. non verrà accettata la prenotazione di trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
 - d. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o della sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo preavviso possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
 - e. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori; in mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore;

- f. per casi specifici il Servizio Sociale comunale può condizionare la concessione del Servizio vincolando l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona;
- g. l'orario del trasporto è stabilito dal Servizio Sociale comunale sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell'utente.

Art. 9 - Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio, per un periodo definito dal responsabile dei Servizi Sociali Comunali, può avvenire:
 - a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente da parte del Servizio Sociale comunale;
 - b. in seguito al mancato rispetto, per tre volte nel corso di un anno, di quanto indicato al precedente art. 8;
 - c. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno DUE giorni.
2. Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità dell'autista, impraticabilità delle strade), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 10 - Verifiche

1. Il Servizio Sociale comunale verifica annualmente che i requisiti di accesso indicati all'art. 3 del presente Regolamento persistano, in caso contrario è prevista la dimissione dal servizio.

Art. 11 - Esclusioni

1. L'esclusione dal Servizio è possibile:
 - a. nel caso indicato al precedente articolo 10;
 - b. nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento di due quote di compartecipazione (salvo la riammissione in caso di sanatoria della morosità);
 - c. nel caso di almeno tre contestazioni scritte all'utente negli ultimi 5 anni.